



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1458

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SIGISMONDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2025

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia
o terapia sanitaria del sorriso

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso della storia e nelle diverse culture, il sorriso – fino alle manifestazioni più esagerate del clown – ha rappresentato un elemento essenziale per favorire le interazioni della vita quotidiana, nelle relazioni familiari, sociali, lavorative e del tempo libero. Inoltre, il sorriso ha contribuito ad affrontare e gestire esperienze difficili, come imbarazzo, dolore o impotenza, alleggerendo spesso situazioni di tensione e sofferenza.

La terapia del sorriso, nota come *Clown Care* o clownerie ospedaliera, è una pratica adottata in ambito sanitario per migliorare il benessere dei pazienti. Essa prevede l'intervento di operatori socio-sanitari appositamente formati, che utilizzano tecniche di clownerie per offrire supporto emotivo. Patch Adams, il medico-clown reso celebre dal film del 1998 con Robin Williams, affermava: « Il ruolo di un clown e di un medico è lo stesso: elevare il possibile e alleviare la sofferenza ». La clownterapia non si limita a suscitare il riso, ma agisce come un vero e proprio strumento a supporto della medicina capace di migliorare la qualità della degenza.

I clown medici operano nei reparti ospedalieri per fornire supporto emotivo ai pazienti e al personale, riducendo ansia e stress legati alle procedure mediche. Il valore della risata e della gioia in un contesto di malattia è ampiamente riconosciuto per il suo effetto positivo sul processo di guarigione. Tuttavia, la clownterapia non è semplice improvvisazione: richiede conoscenze mediche di base, competenze artistiche e capacità di interagire con contesti sanitari complessi.

Sebbene la maggior parte degli studi si sia inizialmente concentrata sull'interazione tra clown e pazienti pediatrici, negli ultimi due decenni la clownterapia è stata sempre più applicata anche agli adulti. È stato osservato che i pazienti adulti si identificano nei clown, in quanto entrambi si trovano in un ambiente ospedaliero che non è il loro contesto abituale. L'irruzione della comicità in un luogo spesso associato a sofferenza, rigidità e silenzio genera sorpresa, favorendo un'esperienza più umana e meno traumatica della malattia.

Fatta questa premessa la finalità del presente disegno di legge è impegnare lo Stato a promuovere la conoscenza, lo studio della gelotologia e la diffusione e l'utilizzo della « terapia del sorriso » a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche nelle strutture pubbliche e private accreditate adibite all'erogazione di cure ed assistenza sanitaria, nelle comunità di accoglienza, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e in ambito di assistenza domiciliare da parte di operatori socio-sanitari professionali.

Per terapia del sorriso si intende l'attività svolta dal personale medico o non medico appositamente formato mediante l'utilizzo del sorriso e del pensiero positivo come modalità per relazionarsi con le situazioni, finalizzata a stimolare uno stato di benessere e migliorare l'umore dei pazienti, dei loro familiari o dei loro accompagnatori per ridurre situazioni di stress e di ansia e favorire un più veloce recupero psicofisico della persona con disagio fisico o psichico migliorando il suo benessere psicologico al fine di gestire e superare le difficoltà emotive legate alle sue condizioni di salute.

Si prevede che con decreto del Ministro della salute vengano indicati i requisiti minimi professionali richiesti per il rilascio dell'attestato per l'esercizio dell'attività terapeutica di « clown di corsia » ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono attenersi nell'organizzare specifici corsi di formazione abilitanti e di aggiornamento professionale. Il Ministro della salute provvede, altresì, a trasmettere annualmente alle Camere una relazione sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e sulle principali attività svolte nel territorio nazionale, indicando le associazioni che sono state coinvolte nei

progetti presso le strutture sanitarie e le relative risorse assegnate.

Ricordo infine a tutti che la degenza in ospedale è, soprattutto per i più piccoli, un momento delicato e difficile da affrontare. La clownterapia determina una riduzione del fabbisogno di analgesici e del tempo di miglioramento clinico nonché un aumento delle difese immunitarie e del livello di endorfine e quindi della durata della degenza.

È una tecnica che ha sino ad ora avuto ottimi risultati in diverse aree del pianeta, anche in missioni umanitarie, in contesti di guerra o di disastri naturali; pertanto dovrà essere necessariamente regolata anche in Italia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Finalità)*

1. La Repubblica promuove la conoscenza e lo studio della gelotologia nonché la diffusione e l'utilizzo della terapia del sorriso a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche nelle strutture pubbliche e private accreditate adibite all'erogazione di cure e assistenza sanitaria, nelle comunità di accoglienza, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge promuove l'utilizzo della terapia del sorriso e la formazione di operatori socio-sanitari professionali nelle strutture di cui al medesimo comma 1 e in ambito di assistenza domiciliare.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «terapia del sorriso»: l'attività svolta dal personale medico o non medico, appositamente formato, mediante l'utilizzo del sorriso e del pensiero positivo come modalità per relazionarsi con le situazioni, finalizzata a:

1) stimolare uno stato di benessere e migliorare l'umore dei pazienti, dei loro familiari o dei loro accompagnatori per ridurre situazioni di stress e di ansia;

2) migliorare la salute e la qualità della vita del paziente, in particolare del minore di età, aiutandolo a valorizzare la sua parte sana e a percepire se stesso quale soggetto che affronta con atteggiamento positivo il proprio stato di salute nella quotidianità e le cure mediche necessarie;

3) rendere meno traumatica al paziente l'esperienza pre-operatoria, il ricordo dell'esperienza clinica e della malattia, in particolare quando particolarmente severa;

4) favorire un più veloce recupero psicofisico della persona con disagio fisico o psichico migliorando il suo benessere psicologico al fine di gestire e superare le difficoltà emotive legate alle condizioni derivate dal suo stato di salute;

b) « clown di corsia »: la figura che utilizza specifiche competenze acquisite in varie discipline per analizzare i bisogni del paziente e per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all'interno delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e private, delle strutture socio-assistenziali e in ambito di assistenza domiciliare, coadiuvando il principale percorso terapeutico della medicina tradizionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono, nelle forme ritenute più opportune:

a) la presenza del clown di corsia nell'unità organizzativa di pediatria di ciascuna azienda ospedaliera o struttura sanitaria pubblica o privata accreditata nel loro territorio;

b) la formazione professionale in materia di terapia del sorriso del personale delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, delle strutture socio-sanitarie e assistenziali.

Art. 2.

(Abilitazione all'attività terapeutica di clown di corsia)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti minimi professionali richiesti per il rilascio dell'attestato per l'esercizio dell'attività tera-

peutica di clown di corsia, ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono attenersi nell'organizzare specifici corsi di formazione abilitanti e di aggiornamento professionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con provvedimento della giunta possono individuare per i corsi di formazione ulteriori materie diverse da quelle previste dal decreto.

2. L'attestato per l'esercizio dell'attività di clown di corsia è rilasciato dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano al termine di un corso di formazione teorico-pratico della durata minima di 200 ore di studio e di 150 ore di tirocinio, da svolgere presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, e a seguito del superamento di un esame finale valutato da una Commissione regionale, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 1, ed è valido su tutto il territorio nazionale. La Commissione è composta da cinque membri ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con provvedimento adottato dalla giunta, definiscono i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e, in particolare:

- a)* le materie oggetto dei corsi di formazione;
- b)* la durata e il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise in ore di studio e ore di tirocinio, ai sensi del comma 2;
- c)* i requisiti per l'accesso ai corsi;
- d)* le modalità di svolgimento dell'esame finale;
- e)* i requisiti professionali dei membri della commissione esaminatrice incaricata di effettuare la valutazione della prova finale;

f) le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l'attività di clownterapia presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Progetti di clownterapia)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare annualmente, stabilisce le modalità di selezione per il finanziamento dei progetti di terapia del sorriso e il numero dei potenziali fruitori, da attuare presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali presenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al quale possono partecipare gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e le associazioni, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano tale qualifica, ma svolgono attività di terapia del sorriso da non meno di cinque anni. Il decreto indica altresì le risorse economiche complessive rese disponibili, l'ammontare massimo del finanziamento per ciascun progetto e le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati.

Art. 4.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e sulle principali attività svolte nel territorio nazionale, indicando le associazioni che sono state coinvolte nei progetti presso le strutture sanitarie e le relative risorse assegnate.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 si provvede nell’ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.